

13 LUGLIO 2023

AREA GESTIONE PATRIMONIO

OGGETTO: **SETTORE ABITATIVO:** AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE COPERTURE VERDI DELLO STUDENTATO S.BARTOLAMEO, MAYER E COMPLESSO SANBAPOLIS A MEZZO DI ORDINATIVO CONTABILE.

CIG: Z443BE16D2

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante: “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” ed istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all’Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Data la consistente quantità di erbe infestanti presenti sulle coperture verdi degli studentati San Bartolameo, Mayer e su quelli del complesso Sanbapolis che possono interferirne e danneggiarne la stratigrafia, si rende necessario intervento di rimozione delle stesse.

Visto l’art. 36 ter 1, co. 6 della L.p. 19 luglio 1990, n. 23 che prevede la possibilità per la Provincia, per gli Enti Locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.A. e vista altresì la risposta (codice identificativo n. 79 a quesito di data 2/4/2021) fornita dalla piattaforma provinciale “L’Esperto risponde” da cui si evince la necessità di individuare il contraente sulla base degli elenchi presenti in Mepat anche al di sotto della soglia succitata;

a seguito di consultazione del portale Mepat-Mercurio, si è quindi individuata la Cooperativa Sociale Paganella SCS, C.F. e P.IVA 00998840227, con sede a Lavis (TN) in via Carlo Sette 15, che ha presentato il proprio preventivo per complessivi € 3.982,00.= oltre IVA (prot. Opera n. 4632 del 16/06/2023), per intervento di sfalcio con rimozione di erbe infestanti dai tetti verdi, con intervento previa verifica di abilitazione del personale.

Visto il co. 6 dell’art. 49 del d.lgs. 36/2023 secondo cui è “consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”;

dato atto che Opera Universitaria verificherà il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione attestati dall’operatore economico nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in conformità al dettato normativo dell’art. 52 del d.lgs. 36/2023 che disciplinando gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 prevede che qualora le verifiche non confermano il possesso dei requisiti “la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla

partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”;

dato atto che in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 31 co. 2 della L.p. 2/2016 e dall'art. 53 co. 1 del d.lgs. 36/2023 non viene richiesta alcuna garanzia a conferma dell'esatto adempimento dell'obbligazione contrattuale;

visto l'art. 50 co. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 per cui per i contratti di servizi di importo inferiore a € 140.000,00 si può procedere ad affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici *“assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi”;*

visto l'Allegato I.1 del d.lgs. 36/2023 il quale prevede che la scelta dell'operatore economico nel caso di affidamento diretto *“è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;*

considerato l'affidabilità e la professionalità dimostrata dall'operatore economico sopra menzionato nei pregressi servizi di pulizia svolti in favore dell'Ente, da ultimo nel 2021, si ritiene che la ditta sia idonea anche per l'esecuzione della prestazione sopra descritta;

dato atto che in tema di imposta di bollo si rende applicabile quanto disposto dall'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 in base al quale *“sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro”;*

dato atto che ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 36/2023 *“la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione”;*

preso atto del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. 36/2023 in base al quale le stazioni appaltanti procedono *“con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”;*

ritenuto che l'istruttoria che ha individuato quale soggetto affidatario la ditta Cooperativa Sociale Paganella SCS risponda ai criteri di tempestività sopra richiamati e che il prezzo di € 3.982,00.= IVA esclusa sia congruo e conveniente in relazione alle attuali condizioni di mercato;

verificato che l'importo contrattuale, non eccede la soglia di cui all'art. 21, comma 2 lett. h e comma 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, né quella di cui all'art. 50 co. 1 lett. b del d.lgs. 36/2023, che autorizza l'Ente a procedere a trattativa diretta con la ditta ritenuta idonea;

con il presente provvedimento si propone di autorizzare il servizio di pulizia delle coperture verdi degli studentati San Bartolameo, Mayer e su quelli del complesso Sanbapolis affidandolo alla ditta Cooperativa Sociale Paganella SCS, C.F. e P.IVA 00998840227, con sede a Lavis (TN) in via Carlo Sette 15, quantificando la spesa complessiva in € 4.858,04 = IVA compresa, attraverso l'emissione di un ordinativo contabile *“mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale (..) tramite posta elettronica certificata”* in conformità al co. 1 dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023.

Si dà atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 15 co. 3 del d.lgs. 36/2023 si individua nella figura del Direttore di Opera Universitaria il responsabile unico del progetto per l'affidamento del servizio in parola.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, si precisa che non si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. "Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e modificazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg" in quanto così come precisato nella Circolare APAC prot. S506/2021-838/21 "*devono ritenersi esclusi dal meccanismo di verifica gli acquisti di importo inferiore ad € 5.000,00 di cui all'art. 36 ter 1, comma 6 della L.p. 23/1990*".

Viene infine dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non è identificato dal CUP, non rientrando nel campo di applicazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto non attiene ad un progetto di investimento pubblico. Le "Linee Guida per l'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) Spese di sviluppo e di gestione Gruppo di Lavoro ITACA Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri" nell'aggiornamento del 14 novembre 2011 classificano infatti come "*spesa di gestione*" quella per il "*servizio di pulizia*" delle coperture verdi.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 di data 28 novembre 2022 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 29 dicembre 2022, n. 2506;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";
- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l'affidamento del servizio di pulizia delle coperture verdi degli studentati San Bartolameo e Mayer e del complesso Sanbapolis;
2. di quantificare il prezzo di detti servizi in € 4.858,04.= comprensivi di IVA, di trasporto materiale di risulta, di oneri smaltimento e formulari (prot. Opera n. 4632 del 16/06/2023);

3. di affidare il servizio di cui al punto 1) all'impresa Cooperativa Sociale Paganella SCS, C.F. e P.IVA 00998840227, con sede a Lavis (TN) in via Carlo Sette 15, mediante scambio di corrispondenza di un ordinativo contabile;
4. di dare atto che il costo per i servizi di cui ai punti precedenti trova copertura per € 4.085,90 nel programma di spesa n. 93/2023 disposto con determinazione n. 272/2022 sulla macrovoce 041007 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" centro 11, budget del corrente esercizio;
5. di dare atto che il costo per i servizi di cui ai punti precedenti trova copertura per € 772,14 nel programma di spesa n. 95/2023 disposto con determinazione n. 272/2022 sulla macrovoce 041007 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" centro 14, budget del corrente esercizio;
6. di dare atto che qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
7. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

n. all. :0

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2023

LA RAGIONERIA

(SM/vs)